

COMUNE DI FIANO ROMANO
(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)



Delibera C.C. n. 34 del 30/05/2022

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE**

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Ambito di applicazione</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Disciplina</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Determinazione dell'aliquota</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Soggetto attivo</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Soggetto passivo</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Esenzioni</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Disposizioni finali</i>

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione comunale dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2 DISCIPLINA

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, così come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 142, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione comunale all'addizionale all'imposta su reddito delle persone fisiche mediante l'adozione di apposito regolamento.

Con lo stesso regolamento, possono essere previste soglie di esenzione per il soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

ART. 3 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

La determinazione dell'aliquota di compartecipazione comunale all'addizionale all'imposta su reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1, comma 11 del D. L. del 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2001 n. 148, così come modificato dall'art. 13, comma 14, del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni in L. n. 214 del 22 dicembre 2011; a partire dall'anno 2012 l'aliquota di compartecipazione comunale all'addizionale all'imposta su reddito delle persone fisiche è fissata in modo differenziato in relazione agli scaglioni di reddito individuati dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1996 n. 917 ai fini della determinazione dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;

Visto l'art. 1 comma 2 della legge n. 234/2021, ai fini della tassazione IRPEF ha modificato gli scaglioni di reddito, al fine di garantire la progressività di cui all'art. 53 della costituzione nella maniera la seguente

da 0 a 15.000,00 Euro	
da 15.000,01 a 28.000,00 Euro	
da 28.000,01 a 50.000,00 Euro	
Oltre 50.000,01	

L'applicazione delle aliquote differenziate per scaglioni di reddito, di cui al punto precedente, deve avvenire

nel rispetto del principio della progressività.

Il termine per l'approvazione e la variazione dell'aliquota di compartecipazione comunale all'addizionale all'imposta su reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

L'applicazione dell'aliquota di compartecipazione comunale dell'addizionale all'imposta su reddito delle persone fisiche è dovuta al Comune di Fiano Romano (RM).

ART. 5 OGGETTO PASSIVO

L'applicazione dell'aliquota di compartecipazione comunale dell'addizionale all'imposta su reddito delle persone fisiche è dovuta dalle persone fisiche che hanno il domicilio fiscale presso il Comune di Fiano Romano alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

La base imponibile è rappresentata dal reddito complessivo calcolato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

L'addizionale è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 7 SENZIONI

Nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, è fissata una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti il cui reddito imponibile annuale, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non sia superiore ad Euro 10.000,00.

Nel caso di superamento del limite di cui al presente punto, l'addizionale comunale IRPEF è dovuta sul reddito complessivo.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

L'approvazione e/o la variazione dell'aliquota di compartecipazione comunale dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita in esecuzione del presente regolamento, viene pubblicata nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2022.

Il responsabile del procedimento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione comunale dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Dirigente del Settore I Amministrativo – Finanziario.